

Check-All Aziende Alimentari



Check-All Aziende Alimentari **Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:** **Incendio (All Risks), Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori** **di lavoro, Responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione
- B. Informazioni sul contratto
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Glossario

Glossario giuridico

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Sezione All Risks

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Condizioni integrative
- Garanzie aggiuntive
- In caso di Sinistro

Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Condizioni integrative
- Garanzie aggiuntive
- In caso di Sinistro

Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti

- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzie aggiuntive
- In caso di Sinistro

Sezione Tutela legale

- Premessa
- Cosa e come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- In caso di Sinistro

Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59662510 - Telefax n. 02.26622768
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR).

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di 2.356.035.829,00 euro, formato da un capitale sociale di 4.861.000,00 euro e riserve patrimoniali per 2.351.174.829,00 euro.

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 469,5%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare in vigore in Irlanda.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito rinnovo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 "Proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

- Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
- Incendio (All Risks);
- Responsabilità civile a terzi e Prestatori di lavoro;
- Responsabilità civile danni a terzi da prodotti;
- Tutela legale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni.

AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplinato per ogni Sezione ai Capitoli "Cosa e come assicuriamo" e "Delimitazioni ed esclusioni", nonché per ogni singola garanzia.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme di seguito richiamate:

Condizioni generali:

- Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
- Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 4 – Aggravamento del Rischio;

Sezione All Risks:

- Capitolo "Cosa e come assicuriamo";
- Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" alle Voci "Esclusioni" e "Delimitazioni di garanzia";
- Capitolo "Condizioni integrative" (sempre operanti) alle Voci:
 - 1. Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio;
 - 2. Anticipo indennizzi;
 - 3. Assicurazione del Valore a Nuovo;
 - 4. Merci e macchinari presso terzi;
 - 5. Rinuncia al diritto di surrogazione;
 - 7. Buona fede;
 - 10. Grandine;
- Capitolo "Garanzie aggiuntive" (operanti solo se richiamate) alle Voci:
 - 1. Rischio locativo;
 - 2. Ricorso terzi;
 - 3. Furto e Rapina;
 - 4. Maggiori spese;
 - 6. Prezzo di vendita delle merci (Selling price);
 - 7. Merci in refrigerazione (opzione A)

- 8. Merci in refrigerazione (opzione B)
- 9. Guasti alle macchine;
- 10. Terremoto;
- 11. Inondazioni, alluvioni;
- 12. Merce Flottante – Assicurazione fluttuante e denunce posticipate;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Obblighi”, “Esagerazione dolosa del danno”, “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”, “Assicurazione parziale”, “Assicurazione presso diversi assicuratori” e “Pagamento dell’Indennizzo”;

Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)”, “Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”, “Regolazione del Premio”, “Validità territoriale”, “Validità temporale” e “Altre assicurazioni”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Persone non considerate terzi”, “Esclusioni”, “Franchigia per danni a cose” e “Esclusione lavori agricoli”;
- Capitolo “Condizioni integrative (sempre operanti)” alle Voci “Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro”, “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”, “Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi”, “Danni da incendio”, “Lavori presso terzi”, “Responsabilità civile personale”, “Cose in consegna e custodia”, “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate”, “Danni da Furto”, “Mezzi meccanici di sollevamento”, “Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate”, “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti”, “Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori” e “Leasing”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)” alle Voci “Responsabilità civile smercio prodotti di terzi”, “Malattie professionali”, “Inquinamento accidentale” e “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Obblighi” e “Gestione delle vertenze di danno”;

Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alla Voce “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)”, “Regolazione del Premio”, “Pluralità di Assicurati”, “Validità territoriale”, “Validità temporale” e “Altre assicurazioni”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Persone non considerate terzi”, “Esclusioni”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)” alle Voci “Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli USA e Canada”, “Vendita o distribuzione di prodotti di fabbricazione CEE”, “Responsabilità del venditore (Vendor’s Liability)”, “Inizio e termine della garanzia”, “Ritiro prodotti dell’Assicurato” e “Ritiro prodotti di terzi”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Obblighi” e “Gestione delle vertenze di danno”;

Sezione Tutela legale:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Forme di garanzia”, “Persona assicurate” e “Estensione territoriale”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla Voce “Esclusioni”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Insorgenza del Sinistro”, “Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale”, “Gestione del Sinistro” e “Disaccordo sulla gestione del Sinistro”.

AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo come disciplinato agli articoli 2 “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia”, 4 “Aggravamento del Rischio” delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle Voci “10. Merce Flottante – Assicurazione fluttuante e denunce posticipate” della Sezione All Risks al Capitolo “Garanzie aggiuntive”, “Regolazione del Premio” della Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro al Capitolo “Cosa e come assicuriamo” e “Regolazione del Premio” della Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti al Capitolo “Cosa e come assicuriamo”.

AVVERTENZA

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata e/o del Massimale prescelti dall’Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per nessun titolo la Compagnia è tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione e, in particolare:

Sezione All Risks:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Esclusioni”, “Delimitazioni di garanzia” e “Franchigie e limiti di Indennizzo”;
- Capitolo “Condizioni integrative” (sempre operanti) alle Voci:
 - 3. Assicurazione del Valore a Nuovo;
 - 4. Merci e macchinari presso terzi;
 - 7. Buona fede;
 - 10. Grandine;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive” (operanti solo se richiamate) alle Voci:
 - 1. Rischio locativo;
 - 2. Ricorso terzi;
 - 3. Furto e Rapina;
 - 4. Maggiori spese;
 - 6. Prezzo di vendita delle merci (Selling price);

- 7. Merci in refrigerazione (opzione A)
- 8. Merci in refrigerazione (opzione B)
- 9. Guasti alle macchine;
- 10. Terremoto;
- 11. Inondazioni, alluvioni;
- 12. Merce Flottante – Assicurazione fluttuante e denunce posticipate;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno” e “Limite massimo di Indennizzo”;

Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alle Voci “Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” e “Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Franchigia per danni a cose” e “Esclusione lavori agricoli”;
- Capitolo “Condizioni integrative (sempre operanti)” alle Voci “Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro”, “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”, “Danni da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi”, “Danni da incendio”, “Lavori presso terzi”, “ Responsabilità civile personale”, “Cose in consegna e custodia”, “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate”, “Danni da Furto”, “Mezzi meccanici di sollevamento”, “Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate”, “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti”, “Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori” e “Leasing”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)” alle Voci “Responsabilità civile smercio prodotti di terzi”, “Malattie professionali”, “Inquinamento accidentale” e “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alla Voce “Gestione delle vertenze di danno”;

Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti:

- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alle Voci “Limiti di Indennizzo” e “Scoperto”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)” alle Voci “Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli USA e Canada”, “Responsabilità del venditore (Vendor’s Liability)”, “Inizio e termine della garanzia”, “Ritiro prodotti dell’Assicurato” e “Ritiro prodotti di terzi”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alla Voce “Gestione delle vertenze di danno”;

Sezione Tutela legale:

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” alla Voce “Forme di garanzia”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” alla Voce “Esclusioni”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” alle Voci “Insorgenza del Sinistro”, “Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale” e “Gestione del Sinistro”.

Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.500,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	2.500,00 euro
Indennizzo:	7.500,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	95.000,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	96.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.

Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rimanda agli articoli 4 "Aggravamento del Rischio" e 5 "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.

A puro titolo esemplificativo, costituisce aggravamento del Rischio lo stoccaggio di liquidi infiammabili accanto ad un magazzino di carta o cartone in quanto può aumentare la possibilità di Incendio.

6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio.

E' ammesso il frazionamento in rate semestrali con un interesse di frazionamento del 4% ed in rate trimestrali o quadrimestrali con un interesse di frazionamento del 5%. Gli Intermediari assicurativi possono ricevere dal Contraente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa di assicurazione o all'Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa all'esazione dei premi.

7. Rivalse

L'articolo 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicurato" prevede che la Compagnia che ha pagato l'Indennizzo può sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all'esercizio del succitato diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di surrogazione verso il responsabile medesimo.

Si rinvia alla specifica Voce "Rinuncia al diritto di surrogazione" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

In caso di Sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto in un periodo compreso fra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto all'Indennizzo/Risarcimento, con preavviso di 30 giorni.

La Compagnia si impegna a rimborsare la parte di Premio imponible non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Si rinvia all'articolo 6 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro di lui.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:

- Incendio (All Risks) 22,25%
- Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro 22,25%
- Responsabilità civile danni a terzi da prodotti 22,25%
- Tutela legale 21,25%

Per i rischi con imposte "Agricole", il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:

- Incendio (All Risks) 13,50%
- Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro 13,50%
- Responsabilità civile danni a terzi da prodotti 22,25%
- Tutela legale 21,25%

AVVERTENZA

Esenzione dalle imposte.

Le polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "*Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro*" si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna Sezione, nelle Condizioni di Assicurazione alle voci "Obblighi" dei capitoli "In caso di Sinistro" di ciascuna Sezione.

In caso di Sinistro Tutela legale, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla D.A.S. o alla Compagnia.

Il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all'Indennizzo medesimo ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile "*Prescrizione in materia di assicurazione*".

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli "In caso di Sinistro" delle singole sezioni.

13. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all'autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman's Bureau) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione reclami
Via Benigno Crespi n.23, 20159 Milano
Fax numero: 022662.2243
E-mail: reclami@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.S.V.A.P.
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'ISVAP, che l'Assicurato può consultare sul sito www.isvap.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- All'autorità irlandese competente

I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito

Financial Service Ombudsman's Bureau
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace
Dublin 2

Modalità di reclamo e modulistica al sito:
www.financialombudsman.ie

Il Financial Service Ombudsman's Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la garanzia Tutela Legale, è prevista l'arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio. In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante legale
Dott. Camillo Candia



Glossario

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Bonus: rimborso di parte del Premio nei termini di Polizza, in assenza di sinistri in un triennio.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto: macchinari, quali: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscrivibili al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se esterne ai fabbricati - attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze - mobilio ed arredamento - serbatoi e tubazioni - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali - personal computers e minielaboratori - mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti; nonché merci, quali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte, materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, e quant'altro non espressamente richiamato nella definizione di Fabbricato.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno liquidabile: quello determinato in base alle condizioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti d'Indennizzo.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizione

ne di contenuto. Sono comprese le opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni, nonché impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione se non espressamente richiamati alla partita Contenuto.

Fatturato: l'importo del volume d'affari inerente l'attività assicurata indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto di I.V.A.

Franchigia :

- per la Sezione All Risks: l'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
- per le Sezioni Responsabilità civile: l'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa che se l'ammontare del danno risarcibile a termini di Polizza, detratta la Franchigia, eccede il Massimale/sottolimito assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del Massimale/sottolimito previsto.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Inquinamento dell'ambiente: contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Massimale: la somma massima rimbosabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui alla Voce "Persone considerate terzi" del Capitolo "Cosa e come assicuriamo", salvo che si tratti di "collaboratori coor-

dinati e continuativi” dell’Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto:

- per la Sezione All Risks: la percentuale del danno liquidabile a termini di Polizza che resta a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro;
- per le Sezioni Responsabilità civile: la parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro:

- per le Sezioni All Risks e Responsabilità danni a terzi e Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
- per la Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti: la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione.
- per la Sezione Tutela legale: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l’Assicurazione.

Glossario giuridico

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima.

Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art.1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

Bonus

Qualora per tre annualità assicurative consecutive, e sempreché siano stati regolarmente versati i premi in termini, sia di periodo che di eventuale regolazione, la Polizza non sia stata colpita da Sinistro e non risultino pertanto appostate riserve o pagati risarcimenti/indennizzi, la Compagnia, trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, sempreché sia stato versato in termini il Premio successivo alla terza annualità e la Polizza sia quindi regolarmente in vigore, riconoscerà un Bonus con emissione di separata appendice di rimborso.

Il Bonus sarà pari al 10% del totale dei premi imponibili ed eventuali regolazioni (al netto di regolazioni a credito del Contraente) versati in relazione a tre annualità assicurative consecutive.

Il predetto Bonus sarà riconosciuto, alle medesime condizioni, anche qualora la Polizza sia emessa in sostituzione di precedenti portanti analoga previsione.

Il Bonus non sarà riconosciuto nel caso in cui per qualsiasi motivo risultassero non versati i premi dovuti dal Contraente alla Compagnia.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente come previsto dall'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo la Compagnia ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 7

Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia, o l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua sede legale.

Articolo 10

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Sezione - All Risks

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato e Contenuto, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi all'interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti esistenti nelle ubicazioni indicate nella scheda di Polizza.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) Subiti da:

- 1) beni o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 2) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere;
- 3) beni in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
- 4) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
- 5) terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
- 6) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- 7) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
- 8) archivi e simili;
- 9) modelli, stampi e simili;
- 10) supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- 11) quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico od affettivo, di valore singolo superiore a 5.000,00 euro;
- 12) merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura;
- 13) beni in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze;
- 14) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 15) baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto;

b) Verificatisi in occasione di:

- 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro-

rismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Con riferimento al paragrafo che precede, si precisa che per atto di terrorismo si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, terremoto, inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- c) Causati:
 - 1) con dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori;
 - 2) da difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
 - 3) da rotture, fenomeni e guasti meccanici ed elettrici in genere, scondizionamento, anormale funzionamento, errori di collaudo e/o di montaggio e smontaggio;
 - 4) da errori di progettazione, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte;
 - 5) da beni o parti di essi, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
 - 6) da franamento, cedimento o smottamento del terreno, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
 - 7) da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto non fisso per destinazione;
 - 8) da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, coperti in lastre di cemento-amianto, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, e quanto in essi contenuto;

- 9) da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi aerei, insegne, vetrate, lucernari anche se di plastica;
- 10) da interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 11) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, da collaggio o da fuoriuscita di liquidi infiammabili, da fuoriuscita di materiale fuso, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose assicurate.
- d) Sono sempre comunque esclusi i danni:
- 1) di furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
 - 2) di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
 - 3) da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - 4) conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
 - 5) da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
 - 6) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;
 - 7) DATA RISK
i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
- 8) CYBER RISK
i danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici; si intende esclusa in particolare ogni modifica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia causata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso.
Conseguentemente sono esclusi dalla Polizza:
- i danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione od alterazione della struttura originale dei dati elettronici, del software o dei programmi medesimi, ivi comprese le perdite ed i danni riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi. La garanzia è invece estesa ai danni materiali e diretti riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici od a software che siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della presente Polizza;
 - i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
- Delimitazioni di garanzia**
- a) Relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed elaboratori elettronici nonché per modelli, stampi, la garanzia è operante per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico. L'Indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno ricostruiti o riparati.
 - b) I danni causati ai fabbricati da sovraccarico di neve sono indennizzabili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento dell'accadimento del Sinistro. Per i beni in essi contenuti la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.

- c) Relativamente ai danni causati da gelo e ghiaccio sono esclusi i danni avvenuti dopo un periodo di inattività dei macchinari e degli impianti superiore a 48 ore.
- d) Relativamente ai danni da allagamento, intendendosi per tale un rilevante ed inusuale accumulo di acqua all'interno dei fabbricati non dovuto ad inondazione o alluvione, sono esclusi i danni subiti dalle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
- e) Relativamente ai danni da fenomeno elettrico, assicurati con specifica partita, intendendosi per tale l'effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo causati, sono esclusi i danni a personal computers, macchine elettroniche per ufficio, calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali se non connessi a macchinari del ciclo produttivo.
- f) Relativamente alle spese effettivamente sostenute e documentate per:
- rimuovere, trasportare, ricollocare il macchinario illeso per le operazioni di ripresa dell'attività, la Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l'importo massimo di 15.000,00 euro;
 - demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea discarica i residui del Sinistro, la Compagnia rimborserà per singolo Sinistro un importo massimo pari al 10% dell'Indennizzo. Tale limite non potrà essere superiore a 30.000,00 euro relativamente alle spese per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi;
 - la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in esse condotto o contenuto, la Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l'importo massimo di 15.000,00 euro;
 - onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della Voce "Procedura per la valutazione del danno" di cui al Capitolo "In caso di Sinistro", e la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, nonché gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, planimetrie, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato al Fabbricato e al Contenuto, come da tabella dei loro rispettivi ordinari professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La Compagnia rimborserà per singolo Sinistro ed anno assicurativo l'importo massimo del 5% dell'Indennizzo, con il limite di 15.000,00 euro.

Franchigie e limiti di Indennizzo

Franchigie

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo indicato nella scheda di Polizza, con le seguenti eccezioni:

- a) non verrà applicata alcuna Franchigia per i danni da in-

cendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili;

- b) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per i danni causati da acqua condotta;
- c) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per le spese relative alla ricerca e alla riparazione di rotture di impianti idrici e igienici di cui alla Voce "Delimitazione di garanzia" – lettera f), terzo alinea del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni";
- d) verrà applicata una Franchigia di 550,00 euro per i danni causati da fenomeno elettrico di cui alla Voce "Delimitazioni di garanzia" – lettera e) del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni";
- e) verranno applicati la Franchigia e/o lo Scoperto delle ulteriori Condizioni integrative, qualora rese operanti e riportate nel testo delle stesse ovvero nella scheda di Polizza.

Limiti di Indennizzo

Si intendono validi ed operanti i limiti di Indennizzo riportati nella presente Sezione e nella scheda di Polizza.

Condizioni integrative

(sempre operanti)

1. Eventi Sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) punto 1 della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi.

La Compagnia non risponde dei danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione od omissione di controllo o manovre, nonché dei danni e dei guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi.

Si precisa che la Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 10% del tasso imponibile annuo che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.

Resta altresì convenuto che è fatta salva la facoltà del Contraente di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

2. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro;
- l'Assicurato dimostri che non ricorrano le condizioni previste alla Voce "Esagerazione dolosa del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro" e alla Voce "Esclusioni", lettera c), punto 1) del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la Voce "Assicurazione del valore a nuovo", non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

3. Assicurazione del Valore a Nuovo

Premesso che per Valore a Nuovo si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

in caso di Sinistro si determina per ogni Partita separatamente:

- I. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo quanto previsto alla Voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro"; tale valore verrà nel seguito chiamato D.U. (Danno in Uso);
- II. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo il valore a nuovo; tale valore verrà nel seguito chiamato D.N. (Danno a Nuovo);
- III. il Supplemento di Indennità, nel seguito chiamato S.I., che sarà uguale alla differenza tra il Danno a Nuovo ed il Danno in Uso.

Agli effetti di quanto disposto alla Voce "Assicurazione parziale" del Capitolo "In caso di Sinistro", il calcolo del supplemento di indennità dovuto, nel seguito chiamato S.D., viene effettuato per ogni Partita separatamente come segue:
siano

S.A. = la somma assicurata per la partita maggiorata del 10%;

V.N. = il valore a nuovo complessivo della Partita;

V.U. = il valore allo stato d'uso complessivo della Partita, calcolata secondo quanto previsto alla Voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro";

S.D. = il supplemento di indennità dovuto pagabile ai sensi di Polizza, risultante da:

$$S.D. = S.I. \times \frac{(S.A. - V.U.)}{(V.N. - V.U.)}$$

in nessun caso il valore del Supplemento Dovuto potrà essere maggiore del Supplemento di Indennità; se tale dovesse risultare dal calcolo che precede, si assumerà Supplemento Dovuto = Supplemento di Indennità;

in caso di coesistenza di più assicurazioni, la Somma Assicurata sarà data dalla somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni medesime per la stessa Partita. Non si effettuerà il calcolo del Supplemento Dovuto, e quindi la liquidazione sarà limitata al Danno in Uso per i fabbricati ed i macchinari di reparti esclusi dai piani di produttività aziendale.

In ogni caso la somma dovuta dalla Compagnia a titolo di Indennizzo per ciascun bene danneggiato non potrà essere superiore al triplo del suo valore calcolato ai sensi della Voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro"; la Compagnia rinuncia alla applicazione del disposto del presente comma per i macchinari acquistati nuovi per i quali siano trascorsi meno di cinque anni tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

Il pagamento del Supplemento Dovuto è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano i beni colpiti dal Sinistro o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte della presente Sezione di Polizza.

4. Merci e macchinari presso terzi

Limitatamente ai danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, si conviene che parte delle merci e dei macchinari, sino al 10% della somma assicurata alla Partita Contenuto col massimo di 250.000,00 euro, devono intendersi garantite - fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile con riferimento alla somma assicurata alla Partita Contenuto - in deposito e/o lavorazione presso terzi in Italia, in fabbricati costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili, nonché, col massimo di 100.000,00 euro, presso mostre e fiere nell'ambito della Comunità Europea. In caso di Sinistro l'Assicurato metterà a disposizione i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità dei beni assicurati nelle varie località.

5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto

to di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.**

6. Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) punto 1 della voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

7. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di Risarcimento né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

8. Diminuzione di valori

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati **la riduzione di Premio decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica** e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di Premio imponibile pagata e non goduta.

9. Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica di quanto previsto alla voce "Obblighi" del Capitolo "In caso di Sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte dell'Assicurato viene **limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal Sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del Sinistro.**

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e i documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità e il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del Sinistro.

10. Grandine

La Compagnia risponde anche **dei danni materiali e diretti** causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, lastre in fibro-cemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia in-

dennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo, una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)

1. Rischio locativo

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'Assicurazione della presente Sezione e con le norme di liquidazione da esse previste **dei danni materiali e diretti** causati da incendio o altro evento garantito dalla presente Polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di alla Voce "Assicurazione parziale" del Capitolo "In caso di Sinistro"**, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.

2. Ricorso terzi

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda di Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione dei veicoli dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. Furto e Rapina

Premesso che:

- **per Furto s'intende:**

l'impossessamento di una cosa altrui, sottratta a chi la detiene, mediante rottura, forzamento o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;

- **per Rapina s'intende:**

l'impossessamento di una cosa altrui, sottratta a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia; si conviene che, a parziale di quanto disposto alla lettera d) punto 1) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da Furto e Rapina del Contenuto, compresi macchinari all'aperto con un massimo Indennizzo di 10.000,00 euro per ogni Sinistro.

Limitatamente ai danni da Furto l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se al momento del Sinistro viene appurato che l'effrazione è avvenuta su un mezzo di chiusura difforme da quanto sopradescritto, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza sotto deduzione dello Scoperto del 15%, restando tale Scoperto a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicu-

ratori, l'indennità verrà determinata ai sensi della Voce "Assicurazione presso diversi assicuratori", senza tenere conto dello Scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari a 550,00 euro, che si intenderà quale importo minimo applicabile in caso di operatività dello Scoperto sopra indicato.

Sono inoltre compresi fino alla concorrenza di 2.500,00 euro anche i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi – ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte – in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; la Franchigia precedentemente richiamata verrà applicata qualora sia avvenuto il Furto o la Rapina dei beni assicurati.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà per singolo Sinistro ed anno assicurativo fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di Polizza, e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Ai fini della presente garanzia, non si ritengono valide ed operanti le garanzie "Merci e Macchinari presso terzi" - "Colpa grave dell'Assicurato" e "Buona Fede", fermo quanto disposto dal Codice Civile.

4. Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – esclusi "Furto e rapina" e "Guasti alle macchine" - che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Compagnia risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano state sostenute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti. Ai fini della presente garanzia detto periodo avrà durata massima di 12 mesi dal verificarsi del Sinistro.

Le spese indennizzabili potranno essere a titolo d'esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.

La presente garanzia è prestata in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

5. **Spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro**
Ad integrazione di quanto previsto alla lettera f) secondo alinea della Voce "Delimitazioni di garanzia" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea discarica i residui del Sinistro **fino alla concorrenza dell'ulteriore importo indicato nella scheda di Polizza. Restano fermi i limiti di Risarcimento previsti alla Voce "Delimitazioni di garanzia" - lettera f), secondo alinea del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**.

6. **Prezzo di vendita delle merci (Selling price)**

La Compagnia a parziale deroga di quanto indicato alla Voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno" del Capitolo "In caso di Sinistro", in caso di Sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, **dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.**

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;

- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente condizione è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente alla presente condizione, il disposto della Voce "Assicurazione parziale" del Capitolo "In caso di Sinistro" s'intende abrogato, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

7. **Merchi in refrigerazione (opzione A)**

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera a), punto 12) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle frigorifere, a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- agli eventi coperti dalla presente Sezione;

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono sempre esclusi i danni avvenuti in occasione di rotture o guasti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore, il venditore od il mantentore degli impianti contenenti le merci assicurate.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di Polizza, **con il limite di 5.000,00 euro per singolo banco o armadio.**

La presente garanzia è prestata in deroga all'art. 1907 del Codice Civile.

8. **Merchi in refrigerazione (opzione B)**

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera a), punto 12) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione custodite in celle e/o magazzini frigoriferi, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

- 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata; conseguenti:

- agli eventi garantiti dalla presente Sezione;

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi e/o apparecchiature di controllo, sicurezza e registrazione, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo nonché il mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata che si prolunghino oltre sei ore e si impegna, in tal caso, a darne avviso immediato alla Compagnia con il mezzo più rapido possibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo hanno avuto comunque durata continuativa non minore di 24 ore.

Limitatamente al punto 3) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10%.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo una somma massima pari a quella indicata nella scheda di Polizza.

9. **Guasti alle macchine**

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera c) punto 3) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella scheda di Polizza;
- f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia indennizzerà per singolo Sinistro e anno assicurativo una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Si intendono compresi i guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche fino ad un massimo del 15% della somma assicurata per la presente garanzia; sono tuttavia esclusi i danni:

- 1) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 2) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte dei beni assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

3) derivanti da errata progettazione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 15% con il minimo del 3% della somma assicurata per la presente garanzia.

10. Terremoto

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b) punto 3) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

Relativamente alla presente garanzia, la Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) da inondazione;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- d) da Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto/Franchigia riportato nella scheda di Polizza.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro ed anno assicurativo, una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.

11. Inondazioni, alluvioni

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b) punto 3) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Relativamente alla presente garanzia la Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica,

salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sulle cose assicurate;

b) a beni mobili all'aperto.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto/Franchigia riportato nella scheda di Polizza.

Agli effetti della presente garanzia, la Compagnia indennizzerà, per singolo Sinistro una somma massima pari al limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza.

12. Merce Flottante - Assicurazione fluttuante a denunce posticipate

Relativamente alle merci, la Compagnia si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino ad un massimo indicato nella scheda di Polizza alla Partita "Merce Flottante", previo versamento anticipato per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del Premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il Premio, come calcolato al successivo punto 5, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1) ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo.

Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Compagnia, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente.

In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;

2) le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale, telex e/o telefax indirizzati alla Compagnia;

3) il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna Partita;

4) in caso di Sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al Sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del Sinistro stesso;

5) il Premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata aggiungendo Partita per partita, i valori medi delle esistenze all'ultimo giorno di ciascun mese, quali risultanti dalle denunce, ed applicando alla somma così determinata 1/10 del rispettivo tasso annuo sopra indicato;

6) la differenza tra il Premio così conteggiato (precedente punto 5) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il Premio di liquidazione dovuto dal Contraente;

7) in caso di mancato pagamento del Premio di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà il disposto dell'art. 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione, limitatamente alla presente Assicurazione fluttuante;

8) il Contraente si impegna a non stipulare presso altre Compagnie assicurazioni in aumento alla Partita Merce Flottante indicata nella scheda di Polizza, salvo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora, inadempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altre Compagnie ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di Sinistro l'Assicurato decade dal diritto al Risarcimento.

In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione/denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;

d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
 - 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente Voce "Obblighi";
 - 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla Voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
 - 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della precedente voce lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a

qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita della Polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario

Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario e merci (punti II e III) - deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della successiva Voce "Assicurazione parziale".

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme della Voce precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del disposto del primo comma del presente articolo, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'articolo precedente, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a 25.000,00 euro, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza l'applicazione del primo comma, nonché senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Ispezione dei beni assicurati

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto alla lettera c), punto 1) alla Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Il pagamento dell'Indennizzo, potrà essere effettuato - su richiesta del Contraente -, per ciascuna Partita di Polizza, separatamente considerata.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior Indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

Sezione – Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro

Cosa e come assicuriamo

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di Polizza.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per il fatto delle persone di cui alle lett. a) e c) della Voce "Persone considerate terzi" del Capitolo "Cosa e come assicuriamo";
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'Assicurazione R.C.T. è prestata per i danni oggetto dell'Assicurazione e fino alla concorrenza massima complessiva del Massimale indicato nella scheda di Polizza.

Attività complementari

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; **il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- 3) dalla proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i Prestatori di lavoro vale quanto previsto dal precedente punto 2);
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 7) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
- 8) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 9) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- 12) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione, degustazione e dimostrazione dei prodotti e/o dimostrazione dei cicli di lavorazione dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- 13) dalla gestione di spacci aziendali;

- 14) dallo svolgimento di attività di distribuzione promozionale dei propri prodotti, anche presso terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria;
- 15) dalla gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- 16) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
- 17) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;**
- 18) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- 19) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 20) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 21) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. **Sono esclusi i danni da Furto, incendio e atti dolosi in genere;**
- 22) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del Fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante;
- 23) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto alla condizione integrativa "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività";
- 24) dall'esecuzione di lavori complementari e/o accessori per l'esercizio dell'attività assicurata.

Qualora le attività e i servizi complementari fossero affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. **Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.**

Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza **di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione**, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'Assicurato sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione è prestata:

- a) per i Prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo INAIL ricada ai sensi di legge sull'Assicurato stesso, per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione e per i soci dell'Assicurato, con l'applicazione di una Franchigia pari ad 2.500,00 euro per ciascun danneggiato;
- b) tutti gli altri Prestatori di lavoro con applicazione di una Franchigia pari ad 5.000,00 euro per ciascun danneggiato. Tali franchigie non si applicano per quanto previsto alla Voce "Gestione delle vertenze di danno" del Capitolo "In caso di Sinistro".

Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro, sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- b) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.

Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in base al Fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di Polizza ed è regolato alla

fine di ciascun periodo in base al Fatturato consuntivo (esclusa I.V.A.), fermo il Premio minimo stabilito nella scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l'indicazione del Fatturato consuntivo.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo del Fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo del Fatturato. Il nuovo importo di quest'ultimo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Pluralità di Assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Validità territoriale

L'Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente Polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.

Limitatamente ad U.S.A. e Canada la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

L'Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.

Validità temporale

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3. i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai rischi R.C.O.;
4. altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente Voce "Persone considerate terzi".

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- a) da Furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione;
- d) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo;
- e) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- f) provocati da persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività e salvo quanto previsto alla precedente Voce "Persone non considerate terzi";
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

i) di cui l'Assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

j) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

L'Assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - m) derivanti da malattie professionali;
 - n) provocati da:
 - prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
 - o) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - p) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - q) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
 - r) derivanti da amianto;
 - s) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - t) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
 - u) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - v) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 - w) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi.
- Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Franchigia per danni a cose

Relativamente ad ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con una Franchigia pari a 250,00 euro.

Restano comunque ferme le franchigie o gli scoperti minimi di importo superiore eventualmente previste dalle singole garanzie.

Esclusioni lavori agricoli

Si precisa che l'Assicurazione è prestata esclusivamente per l'attività di trasformazione e manipolazione della materia prima in prodotto finito e sua conservazione, con l'esclusione quindi di lavori di coltivazioni agricole e altre lavorazioni affini (a esempio: lavori di dissodamento, taglio di piante, impiego di fitofarmaci, allevamento di animali in genere, semina, aratura, raccolta di frutta, mietitura, ecc.).

Condizioni integrative

(sempre operanti)

1. Lavori ceduti in appalto o subappalto - Responsabilità da committenza

È assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori e loro Prestatori di lavoro o addetti **sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro** mentre eseguono i lavori o i servizi relativi o attinenti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione per conto dell'Assicurato stesso.

Si intende esclusa la responsabilità civile propria degli Appaltatori/Subappaltatori.

2. Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso della "Carta Verde" e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.**

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

3. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordi-

naria o straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni:

- a) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- b) dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da piante.

L'Assicurazione è altresì estesa alla proprietà di fabbricati adibiti:

- a civili abitazioni trovantisì all'interno del perimetro aziendale (comprese quelle ad uso foresteria);
- a spacci aziendali eserciti anche da terzi.

La garanzia non comprende i danni:

- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, ad esclusione di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

4. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, nell'ambito del Massimale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di 2.500,00 euro per ciascun Sinistro.

5. Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nell'ambito del Massimale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia vale anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

6. Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifor-

nimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nell'ambito del Massimale di Polizza, con il limite di Risarcimento previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

7. Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, **entro il limite del Massimale R.C.T.;**
- b) agli altri Prestatori di lavoro, **limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.**

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

8. Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da furto, incendio e smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di 500,00 euro, nei limiti dei Massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo Risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

9. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera j) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclu-

sioni", la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico **sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;**
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi ma con un limite di Risarcimento pari a 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con uno Scoperto del 15% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

10. Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Il Risarcimento dei danni viene effettuato con detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro, nel limite del Massimale previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi, con il massimo Risarcimento - per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo di Assicurazione annuo - di 75.000,00 euro.

11. Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda, fermo quanto stabilito alla lettera b) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" ed esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

12. Macchinari ed impianti azionati da persone non abilitate

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona sprovvista dell'abilitazione prescritta, **purché idonea alla conduzione del mezzo**. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito alla lettera b) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

13. Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti

Si conviene che, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi

di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, causati dai prodotti somministrati o venduti al dettaglio:

- a) negli spacci aziendali;
 - b) nei negozi situati nell'ambito dell'azienda;
 - c) in occasione di attività promozionale, anche presso terzi;
 - d) in occasione di semplice degustazione,
- esclusi i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e con il limite di Risarcimento di 1.000.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del Massimale di Polizza con il limite di Risarcimento di 100.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo e, con una Franchigia per ciascun danneggiato di 5.000,00 euro.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per "Sinistro in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione. L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich Italia con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

14. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende i danni alle cose di terzi

che, in tutto o in parte, sono direttamente oggetto di lavorazione da parte dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose danneggiate.

Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori, alle cose costituenti strumento di lavorazione, alle cose non direttamente oggetto di lavorazione da parte dell'Assicurato.

Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 1.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto dalla Polizza per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza di un massimo Risarcimento di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" - il predetto limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

15. Leasing

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate)

A. Responsabilità civile smercio prodotti di terzi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione si intende estesa al Rischio dello smercio.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Polizza e con il limite di Risarcimento di 1.000.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose,

merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del Massimale di Polizza con il limite di Risarcimento di 100.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo e, con una Franchigia per ciascun danneggiato di 5.000,00 euro.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per "Sinistro in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione. L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich Italia con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Dalla presente garanzia si intendono esclusi i prodotti di cui alla condizione integrativa 13).

B. Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera m) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre-

disposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per l'asbestosi e la silicosi.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O., ma con il limite previsto nella scheda di Polizza che rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro e per ogni persona danneggiata, e con un sottolimito di 150.000,00 euro per Sinistro e per ogni danneggiato per i Prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Valide, in quanto compatibili le norme in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica:

- per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate alla Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

C. Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera g) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta nella scheda di Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono

quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato. Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- 1) l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a Terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto al Capitolo "In caso di Sinistro" in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di Risarcimento per ogni Sinistro indicato nella scheda di Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Questa garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Il Risarcimento dei danni relativi alla presente garanzia viene effettuato nell'ambito del Massimale di Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi, ma con il limite previsto nella scheda di Polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 euro per ogni Sinistro.

La garanzia non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella scheda di Polizza;
- c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i

danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

D. Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- trattori;
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

La presente garanzia è prestata entro il limite del Massimale della garanzia R.C.T. indicato nella scheda di Polizza, e comunque, con il massimo Risarcimento di 1.000.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali per i quali il suddetto termine è ridotto a tre giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione - Responsabilità civile danni a terzi da prodotti

Cosa e come assicuriamo

Responsabilità civile danni a terzi da prodotti (RCP)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi dei prodotti stessi.

L'Assicurazione comprende anche i danni da:

- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errato o difettoso imballaggio;
- errata o difettosa conservazione.

L'Assicurazione comprende inoltre, entro il limite indicato nella scheda di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in base al Fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al Fatturato consuntivo (esclusa I.V.A.), fermo il Premio minimo stabilito nella scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l'indicazione del Fatturato consuntivo.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione de-

vono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo del Fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo del Fatturato. Il nuovo importo di quest'ultimo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Pluralità di Assicurati

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Validità territoriale

L'Assicurazione R.C. Prodotti vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi U.S.A. e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.

Validità temporale

L'Assicurazione R.C. Prodotti vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Relativamente all'Assicurazione R.C. Prodotti, in caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e, comunque, non oltre due anni dalla cessazione della stessa.

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

1. le spese di sostituzione, smontaggio, rimontaggio e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state autorizzate dalla Compagnia;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. i danni provocati da:
prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati e altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo,

oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;

10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
13. i danni derivanti da amianto;
14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
17. i danni provocati da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
18. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione;
19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
21. gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);
22. i danni relativi a oggetti promozionali/gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti.

Limiti di Indennizzo

Premesso che il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di Assicurazione;
- per "Sinistro in serie", intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi.

Scoperto

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nella scheda di Polizza.

Precedenti assicurazioni

Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presente Polizza e rientrino nelle garanzie prestate da altri Assicuratori, la copertura opererà esclusivamente a secondo Rischio per l'ecedenza di Massimale rispetto a tali coperture con i limiti ed alle condizioni previste dalla presente Polizza.

Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente Polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.

Coesistenza Polizza R.C.dello smercio

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich Italia con Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) estesa al "Rischio dello Smercio", si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate)

A. Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada

A parziale deroga di quanto previsto alla Voce "Validità territoriale" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli USA e in Canada e per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di Risarcimento siano state presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".

In caso di azioni legali promosse contro l'Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Canada, a parziale deroga di quanto disposto alla Voce "Gestione delle vertenze di danno" del Capitolo "In caso di Sinistro", le spese di difesa a carico della Compagnia saranno considerate parte integrante del Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.

B. Vendita o distribuzione di prodotti di fabbricazione CEE

Premesso che l'Assicurato svolga altresì, in misura non inferiore alla percentuale del proprio Fatturato come indicato nella scheda di Polizza, attività di semplice vendita o distribuzione dei prodotti assicurati, fabbricati nella Comunità Europea, si conviene che, ad integrazione di quanto previsto alla Voce "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti" del Capitolo "Cosa e come assicuriamo", l'Assicurazione è estesa anche ai danni cagionati a terzi da difetto dei suddetti prodotti.

C. Responsabilità del venditore (garanzia vendors liability)

Si conviene che sono considerati Assicurati anche le persone ed organizzazioni specificate nell'apposita appendice che forma parte integrante della Polizza (in seguito chiamate Venditori) per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del Venditore, dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla presente sezione di Polizza, alle seguenti condizioni:

1. L'Assicurazione riguardante il Venditore non vale per:
 - a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;
 - b) i danni corporali o materiali derivanti da:
 - I. qualsiasi azione da parte del Venditore che modifichi il prodotto;
 - II. qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - III. qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettuati nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;
 - c) danni corporali o materiali che si verificano nei locali del Venditore; eccetto quelli relativi alla dimostrazione dei prodotti assicurati attinenti alla loro vendita e conseguenti ad un difetto degli stessi risarcibile a termini di Polizza;
 - d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile.
2. L'Assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

Avvertenza

All'attivazione della presente garanzia la Compagnia emetterà apposita appendice riportando anche il testo in lingua inglese per utilità dell'Assicurato, fermo restando che il contratto è disciplinato dal testo italiano.

D. Secondo Rischio

Qualora l'Assicurato dichiari di avere contemporaneamente in corso con altra Compagnia, indicata nella scheda di Polizza, analoga copertura per il medesimo Rischio (Assicurazione di primo Rischio), la presente Polizza si intende prestata in secondo Rischio per tutto quanto già previsto dall'Assicurazione di primo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la Polizza di primo Rischio e fino alla concorrenza dei Massimali indicati nella scheda di Polizza.

Resta inoltre convenuto che, in caso di inoperatività dell'Assicurazione di primo Rischio da qualunque causa determinata nonché in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di Sinistro dei Massimali/sottolimiti dalla stessa previsti, i Massimali dell'Assicurazione di primo Rischio costituiranno Franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'Assicurato.

E. Inizio e termine della garanzia (Loss Occurrence)

A deroga delle Definizioni specifiche per "Sinistro RCP" si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Abrogando e sostituendo integralmente quanto previsto alla Voce "Validità temporale" del Capitolo "Cosa e come assicuriamo", la garanzia vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto stesso. In caso di "Sinistro in serie" la garanzia si estende ai sinistri della stessa serie verificatisi e denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di Indennizzo di cui alla Voce "Limiti di indennizzo" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

La presente garanzia non si applica alla precedente garanzia aggiuntiva A.

F. Ritiro prodotti dell'Assicurato

Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia rimborsa le spese sottospecificate sostenute dall'Assicurato per ritirare e/o distruggere i propri prodotti già venduti o distribuiti sul mercato dal momento in cui sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) che i propri prodotti abbiano causato o possano causare danni a terzi, indennizzabili a termini di Polizza, per morte, lesioni corporali e danni a cose a causa di un difetto imputabile all'Assicurato;
- b) che i propri prodotti siano stati manomessi, alterati o contaminati dolosamente da parte di terzi o da parte dei dipendenti dell'Assicurato;
- c) che le Autorità ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione, in conseguenza di quanto previsto dai precedenti punti a) e b).

Spese assicurate

Per spese di ritiro s'intendono i costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di validità della Polizza per ritirare dal mercato i propri prodotti, a condizione che gli stessi siano stati venduti e consegnati durante lo stesso periodo, compresi i prodotti venduti e consegnati non oltre un anno prima dell'effetto della presente Polizza.

Le spese di ritiro rimborsabili saranno esclusivamente le seguenti:

- costi di comunicazione al pubblico, compresi gli annunci radiotelevisivi e inserzioni sulla stampa;
- costi di trasporto dei prodotti oggetto del ritiro da ogni acquirente, distributore o utilizzatore al luogo o luoghi designati dall'Assicurato;
- costi per compensi ad operatori, non dipendenti dell'Assicurato, ingaggiati appositamente per le operazioni di ritiro;

l'Assicurato, ingaggiati appositamente per le operazioni di ritiro;

- stipendi pagati al personale dipendente dell'Assicurato a compenso del lavoro straordinario dagli stessi svolto ed esclusivamente dedicato alle operazioni di ritiro;
- le spese di trasporto, vitto ed alloggio eventualmente sostenute dal personale dipendente incaricato di viaggiare per condurre le operazioni di ritiro;
- costi per il noleggio straordinario di magazzini o depositi adibiti a ricovero temporaneo dei prodotti ritirati;
- costi sostenuti dall'Assicurato per esaminare o distruggere i prodotti ritirati.

Esclusioni

L'Assicurazione non copre:

- il controvalore dei prodotti ritirati;
- i costi necessari per riacquistare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione quali ad esempio campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- i costi necessari a decontaminare o a rendere i prodotti difettosi ritirati nuovamente commerciabili;
- i costi conseguenti ad operazioni svolte non conformemente a regole e norme sulla sicurezza, salute, igiene pubblica;
- ogni operazione di ritiro che poteva essere prevista dall'Assicurato avendo avuto lo stesso o i suoi dipendenti, notizia di situazioni avvenute prima della data di decorrenza della presente Polizza che avrebbero potuto determinare un'operazione di ritiro dei prodotti;
- le spese per il ritiro di prodotti finiti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati in Polizza;
- le spese per il ritiro dei prodotti descritti in Polizza, qualora siano entrati a far parte di altri prodotti.

In caso di Sinistro

Nel caso l'Assicurato accerti la necessità di dover procedere ad un'operazione di ritiro prodotti, dovrà comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia:

- le circostanze, i fatti, o le sospette cause che gli fanno ritenere necessario procedere ad un'operazione di ritiro;
- le azioni immediate che intende intraprendere;
- le misure che intende adottare atte a minimizzare i costi.

Resta fermo il diritto di surrogazione da parte della Compagnia nei confronti di terzi responsabili che, totalmente o parzialmente, abbiano danneggiato i prodotti dell'Assicurato determinando la necessità del ritiro.

Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione della presente garanzia e all'ammontare delle spese sostenute si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a

pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Compagnia.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Validità territoriale/temporale

La presente garanzia è valida per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tutti i Paesi dell'Unione Europea (compresi Svizzera e Principato di Monaco) durante il periodo di validità della Polizza, relative a prodotti venduti e consegnati dall'Assicurato durante lo stesso periodo; la garanzia comprende anche i prodotti venduti e consegnati dall'Assicurato non oltre un anno prima dell'effetto della presente Polizza.

Limite di Risarcimento

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite previsto nella scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Tutte le spese di ritiro derivanti dalla stessa causa, saranno considerate come unico Sinistro anche se dovessero essere necessarie operazioni di ritiro in tempi diversi.

Sinistro

Agli effetti della presente garanzia per Sinistro si intende il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in Polizza.

Scoperto

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di 2.500,00 euro.

G. Ritiro prodotti di terzi

Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2 della Voce "Esclusioni" del Capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia rimborsa le spese per il ritiro dal mercato di prodotti diversi da quelli assicurati sostenute da terzi utilizzatori dei prodotti descritti nella scheda di Polizza,

nei quali i prodotti assicurati siano entrati a far parte quali componenti, a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) che i prodotti abbiano causato o possano causare danni a terzi, indennizzabili a termini di Polizza, per morte, lesioni corporali e danni a cose a causa di un difetto imputabile all'Assicurato;
- b) che le Autorità ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione, in conseguenza di quanto previsto dal punto a) che precede.

Spese assicurate

Per spese di ritiro s'intendono esclusivamente le seguenti, sostenute dai terzi utilizzatori dei prodotti assicurati nella scheda di Polizza:

- costi di comunicazione al pubblico, compresi gli annunci radiotelevisivi e inserzioni sulla stampa;
- costi di trasporto dei prodotti oggetto del ritiro da ogni acquirente, distributore o utilizzatore al luogo o luoghi designati dall'Assicurato e/o da terzi;
- costi per compensi ad operatori non dipendenti, ingaggiati appositamente per le operazioni di ritiro;
- stipendi pagati al personale dipendente a compenso del lavoro straordinario dagli stessi svolto ed esclusivamente dedicato alle operazioni di ritiro;
- le spese di trasporto, vitto ed alloggio eventualmente sostenute dal personale dipendente incaricato di viaggiare per condurre le operazioni di ritiro;
- costi per il noleggio straordinario di magazzini o depositi adibiti a ricovero temporaneo dei prodotti ritirati;
- costi sostenuti per esaminare o distruggere i prodotti ritirati.

Esclusioni

L'Assicurazione non copre:

- il controvalore dei prodotti ritirati e quello dei prodotti descritti in Polizza;
- i costi necessari per riacquistare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione quali ad esempio campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- i costi necessari a decontaminare o a rendere i prodotti difettosi ritirati nuovamente commerciabili;
- i costi conseguenti ad operazioni svolte non conformemente a regole e norme sulla sicurezza, salute, igiene pubblica;
- ogni operazione di ritiro che poteva essere prevista dall'Assicurato avendo avuto lo stesso o i suoi dipendenti, notizia di situazioni avvenute prima della data di decorrenza della presente Polizza che avrebbero potuto determinare un'operazione di ritiro dei prodotti;
- le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
- le spese per il ritiro di prodotti, diversi dai prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti descritti in Polizza;
- le spese per il ritiro diretto da parte dell'Assicurato dei prodotti descritti nella scheda di Polizza.

In caso di Sinistro

Nel caso l'Assicurato accerti la necessità, da parte di terzi utilizzatori dei prodotti descritti in Polizza, di dover procedere ad un'operazione di ritiro prodotti, dovrà comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia:

- le circostanze, i fatti, o le sospette cause che fanno ritenere necessario procedere ad un'operazione di ritiro;
- le azioni immediate che si intendono intraprendere;
- le misure che si intendono adottare atte a minimizzare i costi.

Resta fermo il diritto di surrogazione da parte della Compagnia nei confronti di terzi responsabili che, totalmente o parzialmente, abbiano danneggiato i prodotti dell'Assicurato determinando la necessità del ritiro.

Validità territoriale/temporale

La presente garanzia è valida per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tutti i Paesi dell'Unione Europea (compresi Svizzera e Principato di Monaco) durante il periodo di validità della Polizza, a condizione che i prodotti descritti nella scheda di Polizza entrati a far parte quali componenti dei prodotti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati venduti e consegnati dall'Assicurato nello stesso periodo; la garanzia comprende anche i prodotti assicurati venduti e consegnati dall'Assicurato non oltre un anno prima dell'effetto della presente Polizza.

Limite di Risarcimento

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite previsto nella scheda di Polizza che rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. Tutte le spese di ritiro derivanti dalla stessa causa, saranno considerate come unico Sinistro anche se dovessero essere necessarie operazioni di ritiro in tempi diversi.

Sinistro

Agli effetti della presente garanzia per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese di ritiro dal mercato di prodotti nei quali i prodotti descritti in Polizza sono entrati a far parte quali componenti.

Scoperto

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di 5.000,00 euro.

Resta fermo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva F. relativamente a "Arbitrato in caso di controversia"

In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali per i qua-

li il suddetto termine è ridotto a tre giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione – Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 – Tel. 0458378901 - Fax 0458351023 in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza, l'onere dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata per le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.

Forme di garanzia

Opzione A)

• Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della attività di impresa dichiarata in Polizza, sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione.

• Decreto Legislativo n° 81/2008

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale nei casi in cui l'Assicurato debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250,00 euro.

• Produzione, confezionamento, commercio di alimenti

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, in relazione alla produzione, confezionamento e/o commercio di prodotti alimentari (es.: D. Lgs. 155/97) debbano presentare opposizione al Giudice di primo grado competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250,00 euro.

Opzione B)

In aggiunta a quanto previsto con l'Opzione A), la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La garanzia vale anche nei casi in cui, per inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alla legge 31.12.96 n° 675 e delle altre disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (privacy), l'Assicurato debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento, per ogni singola sanzione, sia pari o superiore a 250,00 euro.

Persone assicurate

Oltre al Contraente, sono assicurati anche i dipendenti iscritti nel libro paga e i familiari-collaboratori.

Estensione territoriale

La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale; in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in caso di opposizione a sanzioni amministrative.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia è esclusa per procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni ed aerei.

In caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro ed operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza.

In caso di procedimenti, anche di natura diversa, a carico di più persone assicurate, e dovuti al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. via IV Novembre, 24 37126 Verona – Fax 045/8351023.

I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, come previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di atti.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente Voce "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o di ammende.

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice

Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. **la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte**, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo o alla Compagnia nei termini previsti alle voci "Obblighi" dei capitoli "In caso di Sinistro".

Denuncia sinistro

Check-All
Aziende Alimentari

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo
alla quale è assegnata la polizza o alla Compagnia

Spettabile Intermediario assicurativo Fax

Spettabile Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Sinistri - Fax +39.02.5966.2603

Polizza n. Contraente/
Assicurato Persona da
contattare

Con la presente denunciemo il sinistro

accaduto il (data) in (luogo)

Breve descrizione:

.....
.....
.....
.....
.....

Il sinistro ha provocato i seguenti danni:

DANNI A PERSONA	DANNI A COSE
<input type="checkbox"/> TERZI <input type="checkbox"/> PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) <i>(indicare cognome, nome, indirizzo, lesioni subite)</i>	<input type="checkbox"/> PROPRIE <input type="checkbox"/> DI TERZI (Fabbricato/Contenuto) <i>(indicare il proprietario, gli elementi identificativi e descrivere i danni)</i>
..... Enti danneggiati visibili presso

In allegato Vi trasmettiamo:

- Certificato medico del Copia denuncia all'INAIL
 Copia denuncia all'Autorità

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente alle voci "Obblighi" e "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale" dei capitoli "In caso di Sinistro".

Cordiali saluti.

Firma del Contraente/Assicurato

.....



Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza.

Spett.le D.A.S.
Via IV Novembre, 24
37126 VERONA - Fax 045/83.51.023

All'Intermediario assicurativo di _____

Fax n. _____

ASSICURATO		INDIRIZZO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TELEFONO	FAX	E.MAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AVVERSARIO		INDIRIZZO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TELEFONO	FAX	E.MAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L'AVVERSARIO?

DATA SINISTRO	POLIZZA NUMERO	DATA EFFETTO	DATA SCADENZA	QUIETANZA PAGATA SINO AL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

IMPORTANTE

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA?)

SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO": Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine a quanto previsto dal d.lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, acconsento/iamo al trattamento dei dati personali sia comuni che sensibili che mi/ci riguardano contenuti nella presente denuncia di sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, agenti, subagenti, brokers. Compagnie di Assicurazione, ISVAP, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza

L'ASSICURATO _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

IL CONTRAENTE _____

_____ , li _____ 20_____



Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
www.zurich.it



Because change happenz™